

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104

LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O)

(Omissis)

Art. 33 - Agevolazioni.

1. [La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'*articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204*, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati]¹.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino².
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con *handicap* in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con *handicap* in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con *handicap* in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno³.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'*articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971*, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo *articolo 7 della legge n. 1204 del 1971*, nonché quelle contenute negli *articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903*⁴.
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede⁵.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso⁶.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità⁷.

¹ Comma abrogato dall'*art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151*. Le disposizioni del presente comma sono ora contenute nell'*art. 33, comma 1*, del testo unico approvato con il citato *D.Lgs. n. 151/2001*.

² Vedi, ora, l'*art. 33* del testo unico approvato con *D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151*.

³ Comma così modificato dall'*art. 19, L. 8 marzo 2000, n. 53*. Per l'interpretazione autentica dell'espressione «hanno diritto a tre giorni di permesso mensile», vedi l'*art. 2, D.L. 27 agosto 1993, n. 324*.

⁴ Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute negli articoli 43 e 44 del testo unico approvato con *D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151*.

⁵ Comma così modificato dall'*art. 19, L. 8 marzo 2000, n. 53*.

⁶ Comma così modificato dall'*art. 19, L. 8 marzo 2000, n. 53*.

⁷ Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute negli articoli 36 e 45 del testo unico approvato con *D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151*.